



COMUNE DI CURINGA

(Provincia di Catanzaro)

Tel. 0968.739326 – fax 0968.739156

www.comune.curinga.cz.it – arealavoripubblici.curinga@asmepec.it

AREA URBANISTICA E SERVIZI

R.G. n. 121 del 21/03/2024

DETERMINAZIONE N. 8 DEL 19/03/2024

OGGETTO: Approvazione avviso pubblico manifestazione interesse assegnazione Concessioni temporanee demaniali marittime a carattere stagionale anno 2024. Legge Regionale 21 Dicembre 2005 n. 17 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE DELL'AREA F.F.

Premesso:

- I beni appartenenti al demanio marittimo suscettibili di concessione a terzi sono individuati all'art. 1, co.1, del DL n. 400 del 1993 (in vigore dal 6.10.1993) convertito nella L. 4.12.1993, n. 494 che stabilisce che: «La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti" attività:
 - a) gestione di stabilimenti balneari;
 - b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande e alimenti;
 - c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
- che sussiste l'interesse di soggetti operanti nel territorio ad ottenere nuove concessioni demaniali marittime per attività turistico ricreative, anche a carattere stagionale e temporaneo;
- che, in via preliminare, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 17/2005, il Piano Comunale di Spiaggia (PCS) costituisce lo strumento di pianificazione delle aree ricadenti nel demanio marittimo, sicché il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime, in via generale, è regolato dalle norme del medesimo piano;
- che tuttavia, come sancito dal Consiglio di Stato, Seconda Sez., 2 aprile 2003, n. 2634, la mancata adozione ed approvazione del PCS non può essere invocata come causa generalizzata di non accoglimento delle istanze dei privati finalizzate al rilascio di nuove concessioni demaniali marittime, atteso che, peraltro, non vi è una norma regionale che preveda espressamente tale divieto;
- Che il Comune di Curinga è l'Ente deputato della funzione amministrativa per il rilascio, il rinnovo e ogni variazione riguardante le Concessioni Demaniali Marittime con finalità turistico ricreative, in coerenza con le disposizioni della L.R. della Calabria 21 dicembre 2005, n. 17 e ss.mm.ii, del Piano d'Indirizzo Regionale della Calabria (PIR), dell'Adozione del Piano Comunale di Spiaggia in corso di definizione, dei Pareri espressi in relazione all'Adozione stessa, degli altri atti di pianificazione ed indirizzo regionali competenti in materia;
- Che intende avviare tramite avviso, una procedura per consentire attività finalizzate alla valorizzazione della capacità turistico-ricreativa dell'arenile, tramite iniziative private in grado di attrezzare la spiaggia nel rispetto delle aree e/o zone previste all'interno del Piano Comunale di Spiaggia e destinate alla balneazione mediante l'assegnazione di aree per "chiosco-bar del tipo omologati" temporanee e stagionali a supporto dei bagnanti nelle spiagge libere e di qualche altro servizio di alaggio barche per i natanti da diporto;
- che con sentenze nn. 432 e 1784 del 2014, 467 e 2675 del 2015, il Consiglio di Stato Sez. VI ha ritenuto che il diniego di nuove concessioni demaniali marittime fondato esclusivamente sulla

mancata approvazione del PCS sia illegittimo, sicché i Comuni costieri non dotati di PCS possono svolgere un'attività concessoria minima sulla base dei limiti e degli indirizzi ricavabili direttamente dalla normativa regionale e/o dagli altri atti di indirizzo o di pianificazione regionali, purché il rilascio delle predette concessioni non pregiudichi le future scelte di pianificazione dell'ente locale e sia rispettoso dell'ambiente (TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I, 2129/2011);

- che ai fini dell'eventuale diniego della concessione demaniale marittima, dovrà valutarsi, tra l'altro, la sussistenza di un interesse pubblico militante in senso contrario al rilascio, atteso che la decisione negativa dovrà essere motivata adducendo elementi concreti ritenuti, all'esito di accertamento istruttorio, ostativi all'invocato uso particolare del bene pubblico;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 29.08.2013, avente per oggetto 'Adozione del Piano di Spiaggia Comunale;

- Con deliberazione n. 31 del 20/02/2024, pubblicata il 07/03/2024, la Giunta Comunale ha deliberato atto di indirizzo per procedere alla pubblicazione, attraverso idonee forme di pubblicità, di un apposito avviso pubblico finalizzato a raccogliere manifestazione di interesse all'assegnazione di concessioni demaniali marittime a carattere stagionale e temporaneo;
- Il Responsabile dell'Area Urbanistica e Servizi ha predisposto apposito avviso pubblico da pubblicare all'albo pretorio del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente per il rilascio di Concessioni Demaniali Marittime a carattere stagionale, in coerenza con le disposizioni della L.R. della Calabria 21 dicembre 2005, n.17, così come modificata dalla L.R. 9 maggio 2017, n.16 (Norme di salvaguardia e disposizioni in materia di rilascio di concessioni demaniali marittime. Modifiche agli articoli 9, 14 e 18 della L.R. 17/2005), del Piano d'Indirizzo Regionale della Calabria (PIR), degli altri atti di pianificazione ed indirizzo regionali competenti in materia;

Ritenuto dover approvare l'avviso pubblico per la manifestazione di interesse per l'ammissibilità di concessioni demaniali marittime a carattere stagionale;

Richiamato l'art. 14, comma 2 della Legge Regionale 21 dicembre 2005, n. 17 e ss.mm.ii. avente ad oggetto "*Norme di salvaguardia*" che dispone: "*Nelle more dell'approvazione del PCS, in deroga a quanto disposto dal comma 1, possono essere rilasciate o comunque rinnovate: a) concessioni demaniali pluriennali di natura stagionale*" (omissis);

Richiamato il Decreto Sindacale n. 6 del 25.06.2023 di conferimento dell'incarico di Responsabile dell'Area Urbanistica e Servizi, ai sensi degli art. 50, comma 10 e art. 109, comma 2 del D.Lgs.18.08.2000, n.267;

VISTI :

il Decreto n. 2 del 18.03.2024 a rettifica del Decreto Sindacale n. 6 del 18.03.2023;

il decreto sindacale n. 14 del 31/10/2023 con il quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 109 del D.lgs n. 267/2000;

VISTI :

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare;
- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l'articolo 153, comma 5, ai sensi del quale "...Il responsabile del servizio finanziario effettua le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità.".
- gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;

- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

VISTO il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011);

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 49 del 24 maggio 2012 e successivamente modificato e integrato con deliberazione n. 153 del 6 novembre 2014;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 10.06.2016;

VISTO il vigente regolamento comunale sui controlli interni adottato con deliberazione di C.C. n. 23 del 27/07/2017 e ss.,m.ii.;

VISTO

- il vigente piano di prevenzione della corruzione e dell'attuazione della trasparenza.
- il D. Lgs. n. 118/2011 Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e successive integrazioni e modificazioni ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e i suoi allegati;

Visto la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 30.01.2024 avente per oggetto "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2024" confermativa del vecchio piano;

Vista la delibera C.C. n. 45 del 14.12.2023 con cui è stato approvato il DUP 2024/2026;

Vista la delibera C.C. n. 48 del 28.12.2023 con cui è stato approvato bilancio previsione 2024/2026

DETERMINA

1) in ottemperanza a quanto disposto dalla G.C. con deliberazione n. 31 del 20.02.2024 di raccogliere manifestazioni di interesse per l'assegnazione in via temporanea e stagionale e senza diritto di insistenza di Concessioni Demaniali Marittime per la prossima stagione estiva 2024 nelle aree e/o zone demaniali come segue:

- 1) ZONA PER CHIOSCO-BAR:
Marina di Curinga - Lido Sirene n.3 concessioni;
- 2) ZONA PER ALAGGIO NATANTI:
Marina di Curinga - Lido Sirene n.1 concessione;

2) di stabilire che tutte le predette aree e/o zone demaniali di cui al precedente punto sono individuate per come riportato nelle allegate planimetrie e non sono suscettibili di variazione alcuna;

3) di stabilire che tutte le predette aree e/o zone demaniali interessate non dovranno ricadere in zona a rischio idraulico del PAI o ad erosione costiera, in particolare dovrà essere rispettato quanto contenuto nel Titolo II- Parte II (da art. 21 a art. 26) e Titolo III (art. 27 e 28) delle relative NAMS;

4) di stabilire che, per quanto possibile, in virtù del PCS adottato, per il quale sono stati ottenuti tutti i pareri necessari e vincolanti e adesso nella fase di aggiornamento per l'invio all'amministrazione provinciale, le preposte CDM temporanee dovranno ricadere nelle correlate zone e, comunque, quelle inerenti i chiosco-bar dovranno distare tra di loro almeno mt 30;

5) di stabilire che in caso di più richieste nella medesima area e/o zona demaniale si dovrà procedere all'assegnazione nelle modalità di legge;

6) di approvare l'avviso pubblico di invito presentare manifestazione di interesse per l'ammissibilità di concessioni demaniali marittime a carattere stagionale, allegato alla presente per formarne parte integrale e sostanziale della presente determinazione;

7) di stabilire che gli operatori interessati, in possesso dei requisiti previsti dalla specifica normativa in materia, potranno *presentare entro la data e l'ora che verrà indicata nello specifico avviso, apposita istanza corredata dai necessari allegati, con la dicitura: " Manifestazione di interesse al rilascio di Concessioni Demaniali Marittime a carattere stagionale e temporaneo anno 2024"*, da far pervenire con una delle seguenti modalità:

- a mezzo PEC: protocollo@comune.curinga.cz.it

- tramite consegna diretta presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Curinga.

8) di pubblicare l'avviso in argomento all'albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente per la durata di giorni 15 (quindici).

Il Responsabile dell'Area F.F.

f.to Arch. Zangara Francesco


Zona alaggio
natanti 2



M A R E

T I R R E N O

PLANIMETRIA con
Ubicazione Zone CDM
Scala 1:2.500





COMUNE di CURINGA

(Provincia di Catanzaro)

Area Urbanistica e Servizi

Prot. n.....

SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO

INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AMMISSIBILITA' DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME A CARATTERE STAGIONALE PER L'ANNO 2024.

Si avvisa che il Comune di Curinga, deputato della funzione amministrativa per il rilascio, il rinnovo e ogni variazione riguardante le **Concessioni Demaniali Marittime con finalità turistico ricreative**, in coerenza con le disposizioni della L.R. della Calabria 21 dicembre 2005, n. 17 e ss.mm.ii., del Piano d'Indirizzo Regionale della Calabria (PIR), degli altri atti di pianificazione ed indirizzo regionali competenti in materia, avvia, attraverso il presente avviso, una procedura per consentire attività finalizzate alla valorizzazione della capacità turistico-ricreativa dell'arenile, tramite iniziative private in grado di attrezzare la spiaggia nel rispetto delle zone destinate alla libera balneazione.

In esecuzione alla deliberazione G. C. n. del, pubblicata il, ed alla determinazione n. del..... per quanto sopra si potranno rilasciare concessioni demaniali marittime a carattere stagionale a norma dell'art. 14 della L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii., così come novellato dall'art. 2 della L. R. 9 maggio 2017, n.16:

1. *Dalla data di entrata in vigore del PIR e fino all'entrata in vigore del PCS, formato ed adeguato secondo le prescrizioni e indicazioni del PIR, non possono essere rilasciate nuove concessioni demaniali marittime, né essere autorizzate varianti sostanziali ai rapporti concessori in essere.*
2. *Nelle more dell'approvazione del PCS, in deroga a quanto disposto dal comma 1, possono essere rilasciate:*

a) Concessioni demaniali marittime stagionali:

- 1) *a supporto di attività ricettive alberghiere, villaggi turistici, campeggi e altre strutture ricettive che presentino analoghe caratteristiche, per comprovate esigenze, ai fini delle attività inerenti ai servizi di balneazione, a condizione che vengano rispettati i limiti e le condizioni stabiliti dalla presente legge, dal Codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, nonché dalle vigenti normative di settore per l'utilizzazione ed occupazione delle aree demaniali marittime;*
- 2) *per l'installazione di piccoli punti d'ormeggio senza realizzazione di opere a terra, per la posa di gonfiabili, di giochi smontabili per bambini e di chioschi di tipo omologato, nonché per la posa di tavolini e sedie in aree demaniali marittime prospicienti ad attività commerciali; le concessioni demaniali marittime stagionali per l'installazione di chioschi di tipo omologato non possono avere una durata superiore a centoventi giorni;*

b) in favore di titolari di concessioni turistico-balneari:

- 1) *concessioni demaniali marittime suppletive per il mantenimento annuale delle strutture, al fine di esercitare attività economico - commerciali che vadano oltre la stagione estiva, a condizione che il pagamento delle pregresse annualità del canone demaniale e dell'addizionale regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 1971, n. 1 (Istituzione dei tributi propri della Regione Calabria), sia regolare e che non permangano occupazioni o innovazioni abusive sul demanio marittimo; il rilascio della licenza demaniale marittima suppletiva per il mantenimento delle strutture balneari per l'intero anno è, in ogni caso, subordinato all'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, al d.p.r. 31/2017 nonché a tutte le autorizzazioni i permessi, le intese, i nullaosta prescritti dalla legge;*
- 2) *concessioni demaniali marittime suppletive stagionali, nel caso di ripascimento naturale, per la mera posa di ombrelloni e sedie a sdraio, senza variazione del fronte mare concesso;*

- c) *in favore di titolari di concessioni turistico - balneari, concessioni demaniali marittime suppletive per l'esecuzione di variazioni che si rendano necessarie al fine di adeguare le strutture a specifiche prescrizioni di legge, nonché ai fini del potenziamento e del miglioramento della qualità dei servizi che non comportino un aumento di superficie coperta superiore ai 15metri quadrati.*
3. *Fino all'entrata in vigore dei PCS le concessioni demaniali marittime di cui al comma 2 sono rilasciate dai comuni previo parere vincolante del dipartimento regionale competente in materia di demanio marittimo, nonché previa verifica della rispondenza con la normativa regionale e con gli obiettivi e gli indirizzi del PIR.*
4. *Per quanto non disposto dal presente articolo si osservano le norme del Codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione."*
5. *Tutte le istanze devono essere corredate della documentazione necessaria all'ottenimento della concessione*

In ottemperanza a quanto disposto dalla G.C. con deliberazione n. del di raccogliere manifestazioni di interesse per l'assegnazione in via temporanea e senza diritto di insistenza di Concessioni Demaniali Marittime per la prossima stagione estiva 2024 nelle aree e/o zone demaniali come segue:

- 1) ZONA PER CHIOSCO-BAR:
Marina di Curinga - Lido Sirene n.3 concessioni;
- 2) ZONA PER ALAGGIO NATANTI:
Marina di Curinga - Lido Sirene n.1 concessione;

e, che le stesse, sono individuate per come riportato nelle planimetrie allegata alla determinazione n.....del.....di questa Area e non sono suscettibili di variazione alcuna.

Gli operatori interessati, in possesso dei requisiti stabiliti dalla specifica normativa in materia, potranno **presentare entro le ore 13,00 del giorno.....apposita istanza** corredata dai necessari allegati, con la dicitura: "**Manifestazione di interesse al rilascio di Concessioni Demaniali Marittime a carattere stagionale anno 2024**", da far pervenire con una delle seguenti modalità:

- A mezzo PEC: protocollo@pec.comune.curinga.cz.it
- Tramite consegna diretta presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Curinga.

Per quanto non riportato nel presente avviso si rimanda alla vigente disposizione normativa in materia di Demanio Marittimo.

Sulla scorta delle istanze pervenute, gli Uffici Comunali preposti alla gestione del Demanio Marittimo provvederanno all'istruttoria del procedimento amministrativo finalizzato all'accoglimento o meno delle istanze, in coerenza dei contenuti del presente avviso e sempre che ricorrano tutti i presupposti di legge. Delle risultanze emerse se ne darà comunicazione agli interessati per gli eventuali successivi adempimenti necessari al perfezionamento dell'iter procedimentale.

Data di pubblicazione: Curinga, li

Il Responsabile dell'Area F.F.
f.to Arch. Zangara Francesco

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO : Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 184, comma 4 e 5 del D. L.vo 18 agosto 2000, n.267 e s. m. i. -.

Lì,

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

NON DOVUTO

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente in data **odierna** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 21/03/2024

Il Responsabile dell'Albo

f.to: Antonio Bianca

E' copia conforme all'originale.

Curinga 21/03/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Antonio Grutteria

